

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito il Comitato Regionale ANPAS Lombardia, sotto la denominazione

"ANPAS Comitato Regionale LOMBARDIA"

in via breve "ANPAS LOMBARDIA".

Di esso fanno parte tutte le associate ANPAS presenti sul territorio regionale della Lombardia.

Art. 2 - NATURA DELL'ANPAS COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

L'ANPAS LOMBARDIA è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane. Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

L'ANPAS LOMBARDIA e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite.

Tutte le cariche di ANPAS LOMBARDIA sono gratuite.

Art. 3 - SEDE

La sede legale dell'ANPAS LOMBARDIA è a Milano. Con semplice delibera del consiglio direttivo potrà essere variata la sede, purchè la stessa sia in Lombardia.

Art. 4 - SIMBOLO

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura ANPAS LOMBARDIA.

Art. 5 - SCOPI

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, ANPAS LOMBARDIA persegue le seguenti finalità:

a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità

- umana di impegnarsi nell'aiuto e nell'assistenza agli altri;
- b) la rappresentanza delle associazioni appartenenti;
- c) la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato;
- d) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
- e) la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- f) la promozione, l'organizzazione e il coordinamento dei servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- g) la promozione, l'organizzazione il coordinamento e la gestione delle attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi e promuovere iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e no.

Art. 6 - ATTIVITA'

ANPAS LOMBARDIA persegue gli scopi indicati nell'articolo precedente principalmente mediante lo svolgimento, nel territorio regionale e, nel rispetto della suddivisione delle competenze stabilite dallo statuto nazionale, in Italia e all'Estero, delle seguenti attività:

- a) formazione e qualifica professionale dei volontari e attività di carattere culturale tendenti alla realizzazione di una cultura della solidarietà verso le persone in genere e quelle in stato di bisogno;
- b) realizzazione di finalità di carattere sociale rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, del soccorso in caso di necessità sia nel settore socio-assistenziale che in quello sanitario e di protezione civile;
- c) attività organizzativa di qualsiasi tipo mirante al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in difficoltà, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali.

Art. 7 - DURATA

ANPAS LOMBARDIA ha durata illimitata.

Art. 8 - ASSOCIATE E LORO TESSERATI

Sono soci dell'ANPAS LOMBARDIA le associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in Lombardia che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente statuto e che aderiscono all'ANPAS.

L'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti ad ANPAS LOMBARDIA ne

costituiscono un patrimonio umano insostituibile. I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Art. 9 - REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata dell'ANPAS LOMBARDIA deve:

- a) costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività;
- b) fondare il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
- c) fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- d) fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
- e) promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della gente;
- f) impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri della loro ammissione ed esclusione e i loro obblighi e diritti;
- g) impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e agli scopi del presente statuto;
- h) utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

Art 10 - DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata ha diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b) essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- c) fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.

Art. 11 - DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate devono:

- a) rispettare le norme statutarie e regolamentari e i deliberati degli organi associativi a tutti i livelli;
- b) diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- c) indicare la simbologia dell'ANPAS in aggiunta alla propria;

d) consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'articolo 7 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;

e) versare a ANPAS LOMBARDIA i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti.

Art. 12 - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA

La qualità di associata all'ANPAS LOMBARDIA si acquisisce di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Comitato Regionale.

La qualità di associata si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per esclusione;
- d) per cessata attività o scioglimento.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente Nazionale e al Presidente del Comitato Regionale; essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell'associata passati sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque e qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, può essere sottoposta a verifica da parte del Comitato Regionale che può prescrivere all'Associazione un protocollo di comportamento dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione dell'associata.

La delibera di esclusione emanata dal Consiglio Nazionale comporta l'automatica esclusione dell'associata dall'ANPAS LOMBARDIA.

Accertata la cessazione dell'attività associativa per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il Presidente del Comitato Regionale propone al consiglio nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio Nazionale comporta la cancellazione dell'associata dall'ANPAS LOMBARDIA.

Art. 13 - AFFILIATE

Sono affiliate a ANPAS LOMBARDIA le organizzazioni, con sede in Lombardia, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche, le quali pur non avendo i requisiti per aderire a ANPAS ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali e ne siano affiliate.

Le affiliate sono invitate, con diritto di parola all'assemblea regionale.

Il regolamento generale di ANPAS nazionale ne disciplina le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

Art. 14 - PATRIMONIO

L'ANPAS Lombardia ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni;
- d) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio.

Art. 15 - ENTRATE

Le entrate dell'ANPAS LOMBARDIA sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni e proventi da servizi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- f) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - ORGANI DI ANPAS LOMBARDIA

Sono organi dell'ANPAS LOMBARDIA:

- a) L'assemblea;
- b) Il consiglio;
- c) Il presidente;
- d) La direzione;
- e) Il collegio dei revisori dei conti;
- f) Il collegio dei probiviri.

Art. 17 - ASSEMBLEA

L'assemblea regionale è composta da un delegato per ogni associata.

Le associate che abbiano un numero di soci e volontari superiore a diecimila, hanno diritto ad esprimere un delegato in più per ogni diecimila soci e volontari.

L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale o, in sua vece, dal Vice Presidente, nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorchè ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte di ANPAS LOMBARDIA. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata alle associate almeno venti giorni prima della data stabilita.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di un'altra associata.

Non possono nominare delegati le Aderenti che siano state sospese ai sensi dell'art. 15 del regolamento nazionale o che avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art. 8 dello statuto ANPAS per l'anno precedente. Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

Art. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di marzo di ogni anno. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri del Comitato;
- b) in prossimità del congresso nazionale elegge un Consigliere Nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di congresso, nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un proprio delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;
- c) approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'ANPAS LOMBARDIA;
- d) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- e) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione, in un giorno successivo a quello della prima convocazione, qualora siano presenti almeno un terzo dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti delle associate.

Art. 20 - CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da un numero variabile di componenti nei limiti di quanto stabilito dallo statuto nazionale, e tiene conto dei comitati locali (provinciali, interprovinciali o zonali) formalmente costituiti.

In sede di assemblea regionale elettiva i consiglieri vengono eletti con le seguenti modalità:

. un consigliere in rappresentanza di ogni comitato locale costituito, eletto dai delegati delle associazioni che compongono ciascun comitato. Il Consigliere eletto assume contestualmente la funzione di Presidente del comitato locale;

. un numero di consiglieri pari alla differenza tra il numero dei componenti complessivi del Consiglio, come determinati dallo statuto nazionale, e il numero dei consiglieri eletti in rappresentanza dei comitati locali eletti con voto generale dei partecipanti all'assemblea regionale.

Le norme elettorali sono determinate dal regolamento da adottarsi a cura del Consiglio Regionale.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio:

- a) elegge e revoca il Presidente;
- b) su proposta del Presidente, elegge e revoca due Vice-Presidenti di cui uno indicato come vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Consigliere Delegato e gli altri membri della direzione di cui determina i poteri;
- c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- d) ha la gestione dell'ANPAS LOMBARDIA;
- e) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- f) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
- g) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle

associate, vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'ANPAS e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi; trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;

h) redige il bilancio consuntivo annuale, completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione, ed il bilancio preventivo;

i) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la direzione dell'ANPAS LOMBARDIA che esercita con la collaborazione della Direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) è il legale rappresentante dell'ANPAS LOMBARDIA;

b) può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria;

c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;

d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 22 - DIREZIONE

La Direzione è composta da quattro a sette componenti fra cui il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Consigliere Delegato. Dura in carica quanto il Consiglio Regionale salvo decadenza del Presidente o revoca.

Collabora con il Presidente nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio. Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata.

Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Esso delibera:

a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi dell'ANPAS LOMBARDIA;

b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e

disciplinari pronunciati dal Consiglio.

Art. 25 - COMITATI PROVINCIALI, INTERPROVINCIALI O ZONALI

Al fine di meglio organizzare l'attività e il coordinamento delle Associate sul territorio, ANPAS LOMBARDIA promuove la costituzione dei Comitati locali: Provinciali, Interprovinciali o Zonali a secondo della numerosità di Associazioni aderenti nel territorio. I Comitati sono istituiti e eventualmente modificati dal Consiglio Regionale d'intesa con le associate e non godono di autonomia patrimoniale.

Art. 26 - DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti. Decade dalla carica di Consigliere quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con i principi sanciti dal presente Statuto.

Art. 27 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto dell'ANPAS, al suo regolamento generale ed alle leggi e norme vigenti.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE

a) All'atto della costituzione dell'ANPAS LOMBARDIA entrano a far parte del patrimonio della stessa tutti i beni già di pertinenza dell'ANPAS Sezione Regionale Lombardia.

b) Hanno diritto di partecipare alla costituzione o di aderire entro sei mesi dalla stessa tutte le associazioni già aderenti alla data dell'entrata in vigore del presente statuto alla Sezione Regionale Lombardia, in forza dello statuto approvato con D.P.R. 7 settembre 1989.

F.to Ampollini Maurizio

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)